



PROVINCIA DI CROTONE

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'AVVOCATURA PROVINCIALE



PROVINCIA DI CROTONE

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'AVVOCATURA PROVINCIALE.**

SOMMARIO

RUBRICA

- Art. 1 - Oggetto del regolamento**
- Art. 2 - Funzioni**
- Art. 3 - Rapporti con gli uffici provinciali**
- Art. 4 - Status giuridico**
- Art. 5- Orario di lavoro**
- Art. 6 - Polizza Assicurativa**
- Art. 7 - Trattamento economico**
- Art. 8 – Liquidazione dei compensi**
- Art. 9 - Risorse per aggiornamento**
- Art. 10 - Rinvio**
- Art. 11 - Entrata in vigore**
- Art. 12 - Pubblicità del regolamento**

Art.1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le attribuzioni e le funzioni del Servizio Legale della Provincia di Crotone.

Art.2 - Funzioni

1. Il Servizio Legale provvede, attraverso gli avvocati ad esso assegnati, alla rappresentanza, assistenza e difesa della Provincia nei giudizi in cui esso è parte, innanzi a tutti gli organi Giurisdizionali e ai Collegi Arbitrali, previo specifico provvedimento di incarico e conseguente conferimento di procura alle liti.
2. Nei giudizi di particolare importanza, in riferimento al petitum e alla causa pretendi, per i quali è consigliabile una particolare specializzazione la Giunta Provinciale può assegnare la difesa ad Avvocati esterni all'Ente di provata professionalità, unitamente o disgiuntamente agli Avvocati addetti al Servizio Legale.
3. Il Servizio Legale può svolgere, altresì, attività di carattere consultiva su questioni ad esso proposte, ed in particolare svolgere attività di consulenza legale agli organi istituzionali e direzionali dell'Ente con la formulazione di pareri.

Art.3 - Rapporti con gli Uffici Provinciali.

1. Al fine di consentire una completa ed organica impostazione delle vertenze, gli uffici provinciali hanno l'obbligo di rimettere all'avvocato incaricato della causa, nei termini indicati dallo stesso per gli adempimenti procedurali e per evitare decadenze e prescrizioni che potrebbero ledere gli interessi della Provincia, tutti gli atti, documenti ed elementi di propria conoscenza utili per la trattazione della lite.

Art.4 – Status giuridico

1. I dipendenti inquadrati come avvocati addetti in via esclusiva al Servizio legale sono iscritti negli elenchi speciali previsti dalla legge sull'ordinamento della professione forense con tassa a carico della Provincia. Essi sono soggetti alle norme che regolano i rapporti di impiego dei dipendenti degli Enti Locali e, per quanto attiene al rapporto professionale, alla disciplina prevista dalla legge sull'ordinamento della professione forense di cui al R.D.L. 27.11.1993 n. 1578 e successive modificazioni, rivestendo il duplice status di professionisti legali e dipendenti di una pubblica amministrazione.
2. Gli avvocati esplicano i propri compiti difensivi in piena autonomia, nel rispetto della professionalità e dignità delle funzioni, nonché delle norme deontologiche emanate dal locale Consiglio dell'ordine degli Avvocati e dal Consiglio Nazionale Forense. In tale ottica non sono assoggettabili a relazioni gerarchiche in senso stretto. Ai medesimi è inibito l'esercizio della libera professione, ma possono assumere il patrocinio di altri Enti Locali e/o soggetti della P.A. su richiesta di questi e previa autorizzazione.

3. Al Servizio Legale vengono attribuite, a far data dal 1 Febbraio 2003, due posizioni organizzative. Tali posizioni sono connesse allo svolgimento, da parte dei dipendenti inquadrati come avvocati addetti al Servizio legale, di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diploma di laurea e alla iscrizione ad albi professionali. In particolare le suddette posizioni saranno contraddistinte come segue: 1) responsabile delle controversie penali e amministrative; 2) responsabile delle controversie civili e tributarie. Resta inteso che entrambi i responsabili succitati cooperano congiuntamente e disgiuntamente in tutte le controversie in cui è parte l'Ente, a prescindere dalla suddetta distinzione.

Art.5 – Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro degli avvocati del Servizio risponde ad esigenze di flessibilità in rapporto alla natura degli impegni professionali degli stessi. Va tenuto conto della natura eminentemente professionale dell'attività degli avvocati e della necessaria autonomia degli stessi.

Art.6 - Polizza Assicurativa

1. L'ufficio Finanziario dovrà stipulare per conto dei dipendenti inquadrati come avvocati addetti al Servizio legale una polizza di assicurazione avente ad oggetto responsabilità professionale per eventuali danni cagionati nell'esercizio delle proprie funzioni ricoperte in nome e per conto dell'Ente.

Art. 7 – Trattamento Economico.

1. I dipendenti inquadrati come avvocati addetti al Servizio legale hanno diritto, altresì, ai sensi dell'art.10 del C.C.N.L. del 31.3.99, dell'art.27 C.C.N.L. del 14.9.2000 e del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 e succ.mod. alle seguenti indennità accessorie:

- I compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole all'Ente in controversie giurisdizionali civili, amministrative, tributarie o penali, secondo i principi di cui al R. D. L. 27.11.1933 n. 1578 e succ.mod.. Le sentenze favorevoli all'Ente sono quelle che, in ogni fase e procedimento - cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione – ed in ogni grado, anche di appello, lasciano sostanzialmente intatto il provvedimento di cui si contende, ossia:

- A) le sentenze nelle quali controparte sia soccombente;
- B) le sentenze nelle quali controparte abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio;
- C) le sentenze con spese compensate, non di soccombenza, anche interlocutorie. Rientrano, quindi, in tale categoria anche le sentenze che dichiarano l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, la

carezza di interesse ed altre formule analoghe, o siano sostanzialmente respinte le domande formulate da controparte, lasciando intatto il provvedimento impugnato;

- D) ordinanze o provvedimenti analoghi, del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari di un giudizio in senso favorevole all'Ente;
- E) sentenze, ordinanze o provvedimenti giurisdizionali analoghi, che dichiarano estinto il giudizio per inattività della parte avversaria.

Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente, nonché le transazioni giudiziali comunque favorevoli all'Amministrazione in relazione alle pretese di controparte, ossia quando l'importo corrisposto alla controparte sia pari o inferiore alla metà della domanda. Nel caso di definizione stragiudiziale delle controversie agli avvocati spettano i compensi professionali indicati nell'accordo transattivo o nella deliberazione autorizzativa dello stesso;

- Per la determinazione di tutti i compensi suddetti si fa riferimento ai diritti e agli onorari calcolati nella misura del minimo previsto nella tariffa professionale forense.

Art. 8 – Liquidazione dei compensi.

1. I compensi professionali di cui all'articolo precedente, sono ripartiti per il 90% tra i dipendenti inquadrati come avvocati addetti al Servizio legale dell'Ente, mentre il restante 10% viene ripartito tra i componenti della struttura del servizio legale. All'individuazione, quantificazione e distribuzione dei compensi professionali provvede con apposita determinazione il Dirigente del Servizio Legale o eventualmente il Segretario Generale dell'Ente. Tali compensi sono liquidati trimestralmente con apposita determinazione.
2. Resta inteso che anche qualora il Dirigente del Servizio Legale dovesse essere abilitato alla professione di avvocato, al Dirigente suddetto non spetteranno in ogni caso i compensi professionali di cui all'articolo precedente, in quanto il compenso spettante ai dirigenti deve considerarsi omnia comprensivo.
3. Resta inteso altresì che in tutte le cause in cui gli avvocati dell'ente verranno nominati congiuntamente a difesa dell'Ente stesso, gli eventuali diritti ed onorari professionali, da corrispondere agli stessi in parti uguali, devono essere liquidati come se trattasi di una unica prestazione professionale e come se difensore dell'Ente fosse un solo legale.
4. Per le suddette indennità accessorie viene costituito un apposito fondo in cui confluiranno le somme che saranno ripartite tra i componenti del servizio legale.
5. L'Amministrazione provinciale potrà disporre le forme di controllo che riterrà opportune, su tutte le pratiche o a campione.

Art. 9 – Risorse per aggiornamento

1. L'aggiornamento professionale, costituisce diritto – dovere degli avvocati del Servizio Legale, per il conseguimento delle conoscenze tecniche necessarie per la migliore tutela degli interessi della Provincia.

2. In tale ottica, gli organi di Governo assicureranno al Servizio le risorse finanziarie necessarie per la partecipazione a corsi di aggiornamento , nonché per l'acquisto di testi, strumenti giuridici e quant'altro necessario per l'assolvimento dei compiti del Servizio stesso.

Art. 10 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute dalla legge sull'ordinamento della professione forense di cui al R.D.L. 27.11.1993 n. 1578 e successive modificazioni.

Art. 11 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio.

Art. 12 – Pubblicità del regolamento


1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Il presente regolamento:

- È stato deliberato dalla Giunta Provinciale nella seduta del con atto n. ;
- È stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al ;
- È stato affisso all'Albo Pretorio della Provincia di Crotone dal, al per 15 giorni consecutivi con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio, ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione;
- È entrato in vigore il

T i m b r o

Data



Il Segretario Generale della Provincia

.....